



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 12/02/2021

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 20.2.2012, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 44.400,00, da rimborsare in 120 rate da € 370,00.

Il contratto veniva estinto anticipatamente, in data 30.4.2016, dopo il pagamento della rata n. 51.

Il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 2.351,24, a titolo di commissioni, spese e costi assicurativi.

L'intermediario resiste al ricorso, eccependo che in sede di estinzione anticipata è stato rimborsato l'importo di € 627,35 a titolo di commissioni rete distributiva non maturate, calcolato in base al criterio contrattuale e al piano annuale di rimborso allegato al contratto. Afferma la validità del criterio di rimborso e del connesso piano, i quali sarebbero stati accettati espressamente dalla parte ricorrente. L'intermediario sostiene altresì che la compagnia assicurativa avrebbe rimborsato € 1.748,73 e che nel riscontro al reclamo si è dichiarato disponibile al rimborso della differenza tra quanto previsto dal piano annuale di rimborso e quando già rimborsato. In via transattiva, offre una somma pari a € 308,10. Precisa di non poter dare corso al pagamento tramite assegno circolare a causa dell'emergenza sanitaria, ma si impegna a trasmetterlo non appena possibile. Si oppone alla richiesta di rimborso delle spese di istruttoria. Esclude infine l'applicabilità della c.d. sentenza Lexitor della Corte di giustizia dell'Unione europea al caso odierno, atteso che non può essere riferita ai rapporti già estinti, come sarebbe desumibile dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 4.12.2019, che, nel rimettere al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso, fa riferimento ai soli finanziamenti in essere. Si oppone altresì alla richiesta di rimborso delle spese legali. Chiede, in conclusione, di dichiarare cessata la materia del contendere per quanto concerne gli oneri assicurativi e di rigettare le restanti richieste.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.
4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
5. Occorre ricordare che, nella decisione n. 10824 del 03.12.2016, questo Collegio, con riguardo a un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, ha affermato che l'importo da rimborsare con riferimento agli oneri assicurativi è quello riportato nel piano di rimborso in corrispondenza alla rata di estinzione, mentre per le commissioni di distribuzione deve farsi riferimento all'importo indicato in corrispondenza della rata successiva a quella di estinzione. Entrambe le parti menzionano un rimborso della compagnia assicurativa per un ammontare di € 1.748,73. Inoltre, secondo un consolidato orientamento dell'ABF, in relazione alla componente *recurring* delle commissioni rete



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

distributiva devono applicarsi i criteri contrattuali, mentre la componente *up-front* deve essere rimborsata secondo il criterio della curva degli interessi.

6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 869,35, come risulta dalla seguente tabella:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	51
rate residue	69

TAN ▶	6,59%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota	36,23%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	comm. rete 60 % ...	€ 1.731,60	€ 995,67	€ 627,33	€ 627,35	€ 627,35	€ 0,00
<input type="radio"/>	comm. rete 40 % (up front)	€ 1.154,40	€ 663,78	€ 418,22			€ 418,22
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 258,75	€ 163,03			€ 163,03
<input type="radio"/>	oneri assicurativi ...	€ 4.885,43	€ 2.809,12	€ 1.769,91	€ 2.036,83	€ 1.748,73	€ 288,10
							€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 869,35	
interessi legali						si	

7. Sull'importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 869,35 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO